

Associazione PRO.VI.DE.-REGINA della PACE onlus

sede legale: contrada Stazzone 30 - 90014 Casteldaccia (Pa)

sede operativa: centro Arcobaleno 3P - via Villagrazia 40 -

90124 Palermo - Tel. 3271311155

C.F. 05013650824



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 2 febbraio 2021 si riunisce assemblea dei Soci della Associazione PRO.VI.DE.-Regina della Pace onlus per approvare la richiesta di trasformazione della associazione in ETS, secondo le norme vigenti in materia. Si legge e si approva lo statuto modificato e si dà incarico al Consiglio Direttivo di procedere per la registrazione richiesta all'Agenzia delle Entrate.

LA PRESIDENTE
(dott.ssa Alonzo Anna)

I CONSIGLIERI

Messina Francesca

Raja Rosalba

Palermo 2.02.2021

PRO.VI.DE. - Regina della Pace
ONLUS
Contrada Stazzone
Casteldaccia
Partita IVA 05013650824

STATUTO

Associazione Pro.vi.de. – Regina della Pace ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*:

"Pro.vi.de. – Regina della Pace" (abbreviazione di *PRO*mocion *VI*da *DE*rechos) da ora in avanti denominata "*Associazione*", Ente del Terzo Settore.

ART. 2

(Sede)

L'*Associazione* è pensata a diffusione internazionale, anche nel senso di rete di collegamento tra organismi già esistenti in diversi paesi.

L'*Associazione* ha sede legale nel Comune di Casteldaccia, contrada Stazzone n. 30.

Essa potrà aprire sedi secondarie, succursali e filiali in tutto il territorio nazionale e internazionale.

ART. 3

(Durata)

L'*Associazione* ha durata illimitata.

ART. 4

(Scopo, finalità e attività)

L'*Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo dell'*Associazione* è di contribuire a che ogni realtà umana e sociale si apra ad un cammino di liberazione evangelica e di promozione specialmente dei poveri, di coloro che soffrono, di coloro che nel mondo sono lesi nella loro dignità, nell'ottica della costruzione di una "comunità appartenente", secondo l'originario disegno del Padre di fare una sola famiglia di tanti fratelli.

In particolare, la finalità primaria dell'*Associazione* è un servizio di promozione integrale della persona umana, scoprendo e interpretando le aspirazioni e i bisogni sempre nuovi degli uomini e della società in una attenzione costante ai segni dei tempi, anche avvalendosi dell'apporto di una specifica competenza in campo sociale, per camminare insieme verso il pieno sviluppo delle persone e dei popoli – specialmente i più poveri – promovendo la giustizia nell'amore.

Si considerano premesse di fondo, la stima profonda per l'uomo – senza preclusione alcuna di razza, sesso, cultura, religione, appartenenza sociale -, il rispetto della libertà della persona e dei suoi ritmi nel cammino verso la liberazione integrale, la fiducia nella sua capacità di cambiamento e nelle sue potenzialità – spesso – sopite – di essere protagonista della propria vita, l'attenzione allo sviluppo integrale della persona, il servizio rivolto alla società nei suoi particolari risvolti storico-culturali, in uno spirito di attenzione preferenziale agli "ultimi" e con uno stile di condivisione di quanto si è e si ha.

L'*Associazione* intende perseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale descritte mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

1. assistenza sociale e sociosanitaria, privilegiando interventi a carattere preventivo o innovativo;
2. assistenza sanitaria;
3. botteghe di "commercio equo e solidale";
4. progetti di solidarietà, anche internazionali;
5. tutela dei diritti civili, anche mediante forme di sensibilizzazione degli organismi preposti a difesa dei diritti dei poveri, perché a tutti siano garantite pari opportunità;
6. istruzione;
7. formazione;
8. sport dilettantistico e animazione;
9. promozione di forme di aggregazione;
10. promozione della cultura e dell'arte;
11. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla Legge 1-6-1939, n° 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30-09-1963 n° 1409, ed in ultimo al D. Lgs. 29/10/1999 n° 490;
12. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art 7 del D.L. 5-2-1997, n. 22;
13. ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ad esclusione di quella svolta direttamente da Fondazioni ovvero da esse affidate ed Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni, in ambiti e secondo modalità definiti con apposito regolamento governativo ai sensi dell'art. 17 della L. 23-8-1988, n. 400;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere le sue attività, nell'ambito degli scopi statutari, in collaborazione e/o in convenzione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata oppure associarsi con altri Organismi.

ART. 5 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

fine
28/09/20

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 8 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 9 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di esercizio*;
- delibera sulle linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera in merito alla determinazione della quota associativa, le modalità di versamento e i termini di pagamento della quota annuale;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- proporre le quote associative annuali da applicare.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e sette, nominati dall'Assemblea per la *durata* di tre anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 **(Patrimonio)**

Si considera fonte di finanziamento ordinaria dell'Associazione la Provvidenza del Signore, che si manifesta ogni nuovo giorno e opera visibilmente anche attraverso la disponibilità di persone, di risorse spirituali e materiali, libere donazioni contributi, opportunità e provvidenze da parte di quanti – singole persone, organismi privati e pubblici – siano disposti a collaborare – in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo – con le finalità della PRO.VI.DE., nella certezza che il Padre non farà mancare mai il pane ai suoi figli, credendo alla Parola del Signore: "La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà" (cfr. 1° Libro dei Re 17,14, episodio del Profeta Elia e della vedova di Zarepta), "Non preoccupatevi per il domani guardate i gigli dei campi" (cfr. Matteo 6, 25-34).

Si è profondamente convinti che la vera "ricchezza" della PRO.VI.DE. sono tutti i soci e quanti saranno diretti o indiretti beneficiari degli interventi, con le loro energie e creatività, nonché tutti coloro che vorranno collaborare a qualsiasi titolo per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate derivanti da:

- a) contributi degli aderenti, che potranno essere elargiti sia in denaro che in opere;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- d) contributi di Organismi nazionali e internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i) interessi bancari;
- j) eventuali beni mobili e immobili.

ART. 15 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 17 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- devono fare apposita richiesta al Consiglio Direttivo;
- devono sostenere le eventuali spese necessarie.

ART. 19 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, che svolgono attività considerate affine, o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.



Assemblée Trondheim

relige Anne Abouzo
" " "
" " "
" Francesca Messina

presenti all'unanimità, dopo cui l'ente lo
statuto modificato, approvando la nuova versione
e si adegueranno alle nuove normative nazionali.

Inna Floru
Plei Glorie
Apollon

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo I

Registrato il 18.02.2021 al n. 686 serie 3A

Pagate € //

Cedolare Secca ☐

